



Prot. n. 92776

Ord. n. 111

OGGETTO: Palio 2 luglio 2022 – Procedimento a carico del fantino Carlo Sanna detto Brigante.

L'ASSESSORE DELEGATO

Richiamato il proprio atto n. 96 del 24 ottobre c.a., prot. n. 87662, con il quale, a norma dell'art. 99 co. 4, procedeva a formulare addebito di contestazione al fantino Carlo Sanna detto Brigante (d'ora in avanti Brigante), come specificato nell'atto di cui sopra, che fa parte integrale del presente;

Premesso che:

- l'atto sopra menzionato è stato notificato in data 25 ottobre c.a.;
- nei tempi previsti dal Regolamento per il Palio (d'ora in avanti Regolamento) Brigante ha presentato memoria (prot. n. 89760) a propria difesa;

Considerato che in detta memoria Brigante ha suddiviso la stessa in quattro punti:

- nel primo, relativo alla contestazione, Brigante richiama i rilievi contenuti nella Relazione dei Deputati della Festa e in quella degli Ispettori di Pista, evidenziando che "Tale addebito è ... ingiusto e sproporzionato se letto in relazione ... con quanto accade ... in occasione delle segnalazioni della mossa falsa";

- nel secondo, Brigante sostiene:

i) come "nessuno o quasi fra i fantini ... fosse riuscito a fermare il cavallo e ricondurlo ... nella tempistica prevista dall'art. 65 ... Ciò è avvenuto, avviene e continuerà ad avvenire perché la fermata del cavallo non può essere immediata ma deve essere anticipata da una fase di rallentamento" che "non può essere uguale per tutti i cavalli";

ii) che "sentito lo scoppio del mortaretto ... mi ritrovavo all'altezza di Fonte Gaia dietro" due Contrade i cui "fantini ... rallentavano la velocità dei loro cavalli ... per evitare di urtare/tamponare le due Contrade lascio scorrere ... la cavalla sulla sinistra ... con l'obiettivo di impostare la traiettoria ... di San Martino ... senza rappresentare ... un ostacolo per tali Contrade. Preciso ... che ... non ho sollecitato la cavalla, né ... affrontata la ... curva in modo aggressivo o spinto. Mi trovavo in fase di rallentamento" uno dei fantini che lo precedeva "in modo del tutto inaspettato ...ha smesso di frenare il cavallo ... addirittura faceva accelerare ... l'andatura del proprio cavallo" che "mi aveva costretto a rinviare la fermata di sicurezza ... nella speranza di evitare un possibile impatto";

- nel terzo, Brigante sostiene che:

"La non immediata fermata del cavallo è circostanza ... del tutto naturale, che si verifica per consentire una più sicura fermata senza rischi di contatto ... Tale condotta non ha mai rappresentato ... profilo di contestazione o addebito ... Non sono presenti ... provvedimenti che abbiano mai sanzionato tale evento ... questo ha sicuramente valenza in sede di valutazione ... con riferimento al principio della creazione ed assistenza di un indirizzo sanzionatorio di riferimento ... che ha portato alla creazione della raccolta ... di cui all'art. 99 bis ... ed oggi l'indirizzo ... è quindi

quello di non sanzionare tali condotte ... La conferma dell'esistenza e persistenza di un indirizzo sanzionatorio ... è dimostrata anche dalla mancata notificazione ... al fantino" di altra Contrada "che ha tenuto la mia identica andatura";

- nel quarto, Brigante richiama precedenti sanzioni paragonandoli al procedimento in esame e richiama una sua "condotta assolutamente non pericolosa ... finalizzata al rallentamento" per cui "non si può non riconoscere la bontà del ... comportamento" per cui "si chiede ... l'archiviazione dell'addebito notificato".

L'Assessore Delegato (d'ora in avanti A.D.) prima di analizzare la presente memoria richiama i concetti del suo operato di base, così come codificati dalla Giunta Comunale (cfr. per tutti delibera n. 435 del 29.11.2018) e specificatamente là dove si fa riferimento, in particolare, al suo ruolo e ai suoi compiti, oltre che ai precedenti sanzionatori assunti dalle precedenti amministrazioni. Opportuno evidenziare che le modifiche apportate al Regolamento (cfr. delibera del Consiglio Comunale n. 224 del 28.11.2019) hanno consentito all'A.D., prima di formulare qualsiasi proposta da sottoporre alla Giunta Comunale, di chiedere memorie difensive al fine di ampliare la documentazione ufficiale in suo possesso, che in precedenza non poteva che essere quella dei Sigg. Deputati della Festa, comprensiva di tutti gli allegati stabiliti dall'art. 92, co. 2, del Regolamento.

Analizzata con accurata attenzione la memoria di Brigante, l'A.D., ritenendo che l'addebito formulato con proprio atto n. 94 debba produrre una proposta sanzionatoria, evidenzia:

I) l'esame comparato tra le Relazioni dei Deputati della Festa, degli Ispettori di Pista, del filmato allegato n. 3 e prodotto nella sua memoria dal fantino Giuseppe Zedde detto Gingillo (d'ora in avanti Gingillo), oltre alla memoria di Brigante, dimostra che la condotta tenuta dallo stesso Brigante appare, dal filmato richiamato, diversa e alternativa da quella contenuta nella memoria dello stesso;

II) Accettabile è la parte della memoria con cui Brigante evidenzia che la "fermata del cavallo non può essere immediata ma deve essere anticipata da una fase di rallentamento" e che non è uguale per tutti i cavalli; ma il filmato prodotto da Gingillo dimostra che entrambi i fantini non hanno attuato la "fase di rallentamento" ma si sono diretti verso S. Martino non certo per effettuare una sgambatura che permettesse loro tale fase. Per questo le segnalazioni nelle Relazioni di Deputati ed Ispettori, perfettamente riportati da Brigante nella sua prima fase della memoria, risultano condivisibili;

III) E' anche vero che mancano riferimenti sanzionatori nel passato pur essendo la prassi della "sgambatura" quasi consuetudinaria allo scoppio del mortaretto, ma le osservazioni avanzate da Brigante sono tutte da respingere. Il richiamo all'art. 99 bis è stato dalla Giunta Comunale ben inquadrato nella richiamata deliberazione 435/2018 per cui oggi l'indirizzo sanzionatorio non può allacciarsi a delibere del passato, né può eludere procedimenti solo perché nel passato nessuna sanzione sia stata comminata per fatti come quello in esame. Nel momento in cui la documentazione ufficiale rileva un comportamento non consono alle norme regolamentari è ovvio l'intervento dell'A.D..

IV) Aver riproposto sanzioni del passato con connotazioni assolutamente diverse dal procedimento in esame, non può rappresentare elemento per attenuare le responsabilità di Brigante. I due esempi citati hanno motivazioni sanzionatorie diverse perché i fantini erano stati ritenuti responsabili di aver violato l'art. 66 e non, come Brigante, l'art. 65.



Preso atto di tutto ciò, l'Assessore Delegato è nelle condizioni di analizzare l'applicazione della sanzione in merito al comportamento di Brigante in occasione della Prova Generale, come disposto dall'art. 99, co. 5;

PROPONE

- a) considerato quanto previsto dall'art. 99, la sanzione di **una (1) ammonizione** per aver contravvenuto al disposto dell'art. 65 co.5;
- b) di notificare, così come previsto dall'art. 99 co. 5, la presente proposta di sanzione al fantino Carlo Sanna detto Brigante assegnandogli, così come previsto dall'art. 99 co. 6, 10 giorni di tempo per presentare alla Giunta Comunale la propria memoria difensiva.

Dalla Residenza Municipale, li 14 novembre 2022

L'ASSESSORE DELEGATO
Luciano Fazzi



